

STATUTO

CONSORZIO JOBEL - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA DON OTTORINO
ZANON SNC

Numero REA: KR - 167778

Codice fiscale: 02823870791

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLIGATO "B" ALL'ATTO N. 89894/33585 DI REP.	
* * *	
STATUTO	
DEL	
"CONSORZIO JOBEL - IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
* * *	
DENOMINAZIONE	
Art. 1) È costituita, per trasformazione eterogenea, ai sensi	
dell'art. 2545-decies e successivi del Codice Civile e per gli	
effetti di cui agli artt. 2463 e 2470 del Codice Civile e del	
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una Impresa Sociale Società a re-	
sponsabilità limitata, con la denominazione:	
"CONSORZIO JOBEL - IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
SEDE	
Art. 2) La Società ha sede nel Comune di CROTONE.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche	
all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.	
DURATA	
Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070.	
SCOPO	
Art. 4) Il Consorzio Impresa Sociale si ispira ai principi so-	
lidaristici universali ed in rapporto ad essi agisce.	
Questi principi sono:	
- la sussidiarietà;	
- la reciprocità;	

	- la solidarietà;	
	- l'associazionismo in genere;	
	- il rispetto della persona;	
	- la priorità dell'uomo sul denaro;	
	- la democraticità interna ed esterna;	
	- l'indipendenza politica;	
	- la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle	
	persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana.	
	Intende operare, senza finalità di lucro o speculative, per	
	contribuire a garantire il rafforzamento e la qualificazione	
	economica, tecnica, culturale e sociale delle organizzazioni	
	solidaristiche e non lucrative che, condividendone fini e me-	
	todi, ne diventino socie.	
	A Tale fine, a partire dalla proposta associativa e politico	
	culturale delle organizzazioni che ne sono promotrici, intende	
	operare, attraverso qualsiasi forma, consentita dalla legge,	
	si renderà utile o più semplicemente opportuna per favorire:	
	- la diffusione e lo sviluppo della cultura, dei lavori e dei	
	metodi propri dei movimenti solidaristici e del Terzo settore,	
	e più in generale, delle organizzazioni sociali, culturali con	
	finalità civiche e di utilità sociale e prive di finalità lu-	
	crative;	
	- la promozione di attività di ricerca, studio, formazione,	
	informazione e sensibilizzazione attorno ai valori, ai metodi	

ed alle problematiche proprie delle organizzazioni sociali,
solidaristiche e prive di finalità lucrative.

OGGETTO

Art. 5) La Società è regolata dal presente Statuto, dalle norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, del codice Civile e, ove compatibili delle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, ed **esercita in via stabile e principale** un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ha per oggetto le seguenti attività d'impresa:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato

	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-
	ve modificazioni;
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
	educativa;
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
	g) formazione universitaria e post-universitaria;
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
	pratica del volontariato, e delle attività di interesse gene-
	rale di cui al presente articolo;
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
	e successive modificazioni;
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferio-	
	re al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti	
	del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-	
	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-	
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato,	
	e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di svi-	
	luppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di	
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle nor-	
	mative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	

	contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	q) alloggio sociale e social house, ai sensi del decreto del	
	Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive mo-	
	difiche nonch� ogni altra attivit� di carattere residen-	
	ziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanita-	
	ri, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attivit� sportive dilettanti-	
	stiche;	
	u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalit� organizzata;	
	v) azioni di sviluppo locale;	
	z) mobilit� sostenibile.	
	2. In particolare la societ� impresa sociale pu�:	
	- stipulare atti e convenzioni con privati e con Enti Pubbli-	
	ci, qualunque ne sia l'oggetto, purch� compatibile con lo sco-	
	po sociale cos� come sopra delineato, assumere obbligazioni,	
	concedere garanzie reali e personali;	
	- stimolare, ove possibile, la collaborazione tra le realt�	

	che possiedono finalità di promozione umana e/o inserimento	
	sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e	
	di emarginazione, coordinando l'attività tra le realtà stesse,	
	in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto so-	
	ciale, realizzare servizi di supporto e di consulenza ed of-	
	frire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finan-	
	ziario, alle realtà consorziate, per migliorare la loro effi-	
	cacia operativa, ed a terzi come attività di finanziamento	
	consortile;	
	- gestire e promuovere attività di formazione ed addestramento	
	realizzate anche con l'ausilio dell'Ente Pubblico di ogni or-	
	dine e grado;	
	- effettuare, sia direttamente che tramite i propri soci, ini-	
	ziative di informazione e promozione della cooperazione socia-	
	le, sensibilizzando i cittadini e gli enti pubblici sui pro-	
	blemi delle persone svantaggiate ed emarginate;	
	- coordinare il rapporto con gli enti pubblici e privati dei	
	soci e delle forze sociali del territorio;	
	- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti di	
	ogni genere riguardanti le cooperative sociali, gli enti del	
	Terzo settore ed altre realtà ad esse collegate, nonché solle-	
	citare il miglioramento della qualità dei servizi esistenti e	
	promuoverne la nascita di nuovi;	
	- gestire direttamente, congiuntamente o tramite i propri so-	
	ci, appalti, convenzioni e commesse di lavoro, iniziative im-	

	prenditoriali e formative, sia nel settore dei servizi socia-	
	li, sia nel settore dei servizi culturali che in settori ove	
	sia possibile l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	e in altri settori eventualmente decisi dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	- svolgere attività di ricerca, informazione, sensibilizzazio-	
	ne e progettazione sulla cooperazione sociale e sulle politi-	
	che sociali;	
	- acquisire e/o ristrutturare immobili, anche da concedere in	
	uso a realtà consorziate e da gestire in loro favore, con par-	
	ticolare attenzione alle nuove esperienze;	
	- promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il	
	sorgere di nuove iniziative di associazionismo e/o di coopera-	
	zione sociale;	
	- predisporre e gestire marchi e denominazioni specifici con	
	cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti;	
	- servizi di progettazione, assistenza, informazione, consu-	
	lenza, tutoraggio, formazione, rendicontazione ad enti pubbli-	
	ci e privati, imprese, enti no profit, cooperative e loro con-	
	sorzi, associazioni, di ogni ordine e grado nell'ambito socia-	
	le, sanitario, economico e socio-economico, nell'ambito dei	
	fondi europei, dello sviluppo locale, dell'ambiente, della co-	
	operazione internazionale, dell'avvio e del consolidamento im-	
	prenditoriale;	
	- servizi nell'ambito delle tecnologie avanzate, dell'informa-	

	tica ed elaborazione dati, servizi web, servizi di networking	
	e multimedia, attività di telelavoro in genere, ad enti, im-	
	prese e privati;	
	- attività di commercializzazione all'ingrosso ed al detta-	
	glio, ivi incluso attività di commercio elettronico e di im-	
	port-export;	
	- attività di marketing e promozione commerciale;	
	- ricerca sociale, economica e culturale;	
	- servizi di animazione sociale e del territorio;	
	- organizzazione completa di convegni, manifestazioni, eventi	
	pubblici, seminari, corsi ed incontri di ogni genere, compresi	
	i servizi di ristorazione;	
	- editoria, pubblicazioni varie, ivi compreso contenuti multi-	
	mediali;	
	- attività di sviluppo e cooperazione internazionale;	
	- corsi di formazione, anche di tipo professionale, scolastica	
	e superiore, attività formative di vario genere, attività sco-	
	lastiche e parascolastiche, attività pedagogiche ed educative,	
	con particolare riferimento alle utenze svantaggiate;	
	- attività di consulenza, assistenza e realizzazione dell'in-	
	serimento lavorativo e sociale, intermediazione tra domanda ed	
	offerta, somministrazione di lavoro, lavoro interinale, nonché	
	ogni altra attività nell'ambito delle politiche attive del la-	
	voro, rivolta anche a persone svantaggiate ed alle pari oppor-	
	tunità di genere;	

	- servizi sociali e socio-sanitari di ogni genere e tipologia,	
	anche residenziali, semiresidenziali, diurni, territoriali ed	
	itineranti;	
	- attività ed iniziative culturali in genere;	
	- attività turistiche, servizi turistici, campi scuola, scambi	
	interculturali, soggiorni studio, turismo sociale, ecologico,	
	responsabile e sostenibile; gestione di centri e case vacanze,	
	ostelli e strutture alberghiere, agenzie viaggi e turismo;	
	- attività manifatturiere nei settori dell'oggettistica, della	
	maglieria, della sartoria, della tappezzeria, della pelle, del	
	tessile in genere, della lavorazione del vetro, della plasti-	
	ca, della ceramica, della pietra, dell'alluminio, del ferro e	
	di altri metalli e/o materiali riciclati, del confezionamento	
	ed assemblaggio produttivo, attività artigianali dirette alla	
	produzione e lavorazione del legno e della ceramica;	
	- attività agricole quali produzione, conservazione e trasfor-	
	mazione di prodotti agricoli e tradizionali locali;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato; pulizie di scuole	
	ed edifici pubblici e privati; interventi manutentivi su edi-	
	fici pubblici privati; deaffissione di manifesti; manutenzione	
	degli impianti elettrici comunali; gestione e manutenzione di	
	depuratori; attività di manutenzione cimiteriale; prevenzione	
	e tutela dai pericoli del randagismo;	
	- lavori di facchinaggio per conto terzi; esecuzione di sgom-	

	beri, traslochi, imballaggi ed altri lavori simili; lavori idraulico forestali, di sorveglianza, sistemazione del patrimonio boschivo, recupero ambientale, bonifica del territorio, prevenzione incendi boschivi; servizi di lavanderia, sanitarizzazione e igienizzazione;
	- attività di ristorazione di ogni tipo, catering, gestione di bar, mense, tavole calde, locali tipici, somministrazione di bevande ed alimenti; attività finalizzate alla promozione e degustazione di prodotti tipici e locali;
	- servizi di assistenza ed orientamento anche a domicilio, cura, sorveglianza, attività ludiche, educative e formative, assistenza domiciliare normale ed integrata, compagnia a domicilio o presso ospedale o casa di cura, attività terapeutiche, psicoterapiche, riabilitative e di fisioterapia, il tutto indirizzato secondo il bisogno - a persone con handicap, bambini, giovani, persone con malattia e disagio mentale, anziani, immigrati, nomadi, persone che hanno subito violenza, ragazze madri, famiglie bisognose, persone affette da tossicodipendenze e/o alcooliste; organizzazione e gestione di case di cura case di riposo, case protette, ospedalizzazione domiciliare, luoghi di villeggiatura termali, di ricreazione, centri medici di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale, strutture educative per il tempo libero, centri polifunzionali.
	3. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge,

	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, im-
	mobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non
	in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti
	del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in
	altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo
	o scopi complementari o affini.
	4. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e
	diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni
	private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice
	civile, che esercitano in via stabile e principale una attivi-
	tà economica organizzata al fine della produzione o dello
	scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a rea-
	lizzare finalità di interesse generale, come definita
	nell'art. 1 e seguenti del D.Lgs. 112/2017.
	5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo,
	pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati
	allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del
	patrimonio della Società.
	CAPITALE
	Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila
	virgola zero zero).
	Possono essere conferiti anche beni diversi dal denaro.
	Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di
	capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di
	nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia, e con l'osservanza del disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 c.c..

DOMICILIAZIONE

Art. 7) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis-causa.

Salvo che non vengano trasferite a parenti in linea retta e al coniuge del cedente, le partecipazioni possono essere trasferite per atto tra vivi solo previa offerta in prelazione agli altri soci.

Qualora nei casi previsti, non sia esercitata la prelazione, è richiesto il gradimento del cessionario da parte della maggioranza del capitale, previa apposita convocazione assembleare.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie in ordine all'attività svolta dalla società e il suo ingresso possa risultare pregiudizievole per il perseguimento

	mento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi	
	della società o degli altri soci.	
	In caso di negato gradimento l'assemblea dei soci dovrà pro-	
	nunziarsi entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale richiesta	
	dell'istante, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017, ed è	
	comunque ammesso il recesso del socio cedente purché siano	
	trascorsi tre anni dalla costituzione della società.	
	È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina	
	del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che	
	possano discendere dalla forma giuridica di società a respon-	
	sabilità limitata.	
	LAVORATORI SUBORDINATI	
	Art. 9) Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto	
	un trattamento economico e normativo inferiore a quello previ-	
	sto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51	
	del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.	
	In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori	
	subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto,	
	da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.	
	Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corri-	
	sposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per	
	cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei li-	
	miti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati	

16 di 35

della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Ai lavoratori, agli utenti e ai soggetti interessati all'attività sociale è riservata la partecipazione alle assemblee e alla nomina delle cariche sociali secondo il disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017.

RECESSO

Art. 10) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni, perché assenti, dissenzienti od astenuti, riguardanti gli argomenti previsti all'art. 2473 c.c.

Art. 11) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

	LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	Art. 12) Per quanto riguarda la determinazione delle somme	
	spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di paga-	
	mento delle stesse si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2473 del codice civile.	
	ESCLUSIONE	
	Art. 13) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione	
	per giusta causa.	
	UNICO SOCIO	
	Art. 14) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo	
	socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori	
	devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.	
	2470 c.c.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 15) La società può essere amministrata alternativamente,	
	su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o	
	più membri secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, di-	
	sggiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammini-	

	strazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	
	di cui all'art. 2390 c.c.	
	Art. 16) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli am-	
	ministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 17) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica non computandosi le astensioni. Le decisioni degli am-	
	ministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel li-	

	bro delle decisioni degli amministratori. La relativa documen-
	tazione è conservata dalla società.
	Art. 18) In caso di richiesta da parte di un amministratore il
	consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza col-
	legiale.
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso
	di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-
	ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine
	del giorno.
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,
	purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro
	dell'Unione Europea.
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza.
	Art. 19) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammi-
	nistrazione ordinaria e straordinaria della società.
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
	poteri degli amministratori.
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo

21 di 35

cidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori, sindaci o revisori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza secondo specifici canoni deliberati e determinati dall'assemblea dei soci.

RAPPRESENTANZA

Art. 20) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 21) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di acquiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri

	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento della nomina.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 22) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112, con decisione dei soci la società nomina un organo di	
	controllo o un Revisore.	
	Art. 23) Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sinda-	
	cale previste per le società per azioni.	
	Art. 24) Le funzioni di controllo e di revisione, anziché cu-	
	mulativa-mente al medesimo organo, possono essere affidate se-	
	paratamen-te attribuendo, da un lato, la funzione di controllo	
	all'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale)	
	e, dall'altro, la funzione di revisione ad un Revisore (perso-	
	na fisica o società di revisione).	
	Tali scelte possono essere effettuate di volta in volta con	
	decisione dei soci, senza modificazione statutaria.	
	Il sindaco unico o il collegio sindacale svolge i compiti di	
	cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art.	
	10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in particolare quelli di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112, nonché gli altri compiti attribuiti per legge al	
	collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio	

deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio

sociale di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 112.

I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto
in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 25) Qualora la società nomini per il controllo legale dei
conti un revisore, questi deve essere iscritto nel Registro
dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giu-
stizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso
dalla legge.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 26) I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-
gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-
sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori e la struttura
dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	g) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribu-	
	zione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore	
	di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3,	
	comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e di cui all'art. 34	
	del presente Statuto;	
	h) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di	
	cui all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante delibera-	
	zione assembleare.	
	Art. 27) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dal Re-	
	gistro delle Imprese; nonché, per la trattazione delle materie	
	di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consulti-	
	va e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua parte-	
	cipazione.	
	Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	Art. 28) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo 29 le decisioni dei soci possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	

	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari	
	vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 29) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente articolo 26, comma 2, lettere d), e),	
	f), g) e h) nonché in tutti gli altri casi espressamente pre-	
	visti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo ri-	
	chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni	
	dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel terri-	
	torio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di	
	controllo, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni	
	prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a-	

gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 30) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dalle vigenti normative delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 31) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

VERBALI ASSEMBLEARI

Art. 32) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei

	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	Art. 33) I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee	
	sono quelli previsti dalla legge.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con i medesimi quorum di cui sopra.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti	
	ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468	
	c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli in-	
	ventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli	
	2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare	
	presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida	
	adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche	

	Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore che	
	tenga conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società an-	
	che ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il bilancio dell'esercizio sarà presentato ai soci, per l'ap-	
	provazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio ovvero entro centottanta giorni qualora, a giudizio	
	dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione,	
	il bilancio sarà depositato presso il Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'art. 2478-bis del codice civile.	
	La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del pa-	
	trimonio.	
	La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per	
	cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte	
	eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	I) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3,	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	II) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito	
	del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	III) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondato-	
	ri, soci della Società o società da questa controllate, fina-	
	lizzate alla promozione di specifici progetti di utilità so-	
	ciale.	
	La Società può destinare una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite ma-	
	turate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli en-	
	ti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs.	
	3 luglio 2017, n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale,	
	specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui	
	all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del	
	presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, am-	
	ministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chi-	
	unque rivesta cariche sociali di compensi individuali non pro-	
	porzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	

	alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli pre-	
	visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autono-	
	mi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi	
	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione	
	di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017,	
	n. 112;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valo-	
	re normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai	
	fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di con-	
	trollo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per	
	l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effet-	
	tuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro pa-	
	renti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo	
	grado, nonché alle società da questi direttamente o indiretta-	

mente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo articolo 35.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

Art. 35) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutata o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al comma seguente, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.	

35 di 35